

**Compartecipazione al costo degli interventi
e dei servizi di assistenza sociale**

Anno 2025

INDICE

- 1. Trattamento minimo INPS per il 2025 (Circolare INPS n. 23 del 28/01/2025)**
- 2. Determinazione della soglia di massima compartecipazione**
- 3. Interventi di sostegno economico (Titolo V, artt. da 13 a 16, del Regolamento)**
- 4. Servizi domiciliari e di supporto alla vita familiare e di relazione e servizio di accompagnamento sociale (Titolo VII, artt. da 36 a 55 del Regolamento)**
- 5. Servizi residenziali e semiresidenziali (Titolo VII, artt. da 36 a 55 del Regolamento)**

1) Trattamento minimo INPS per il 2025 (Circolare INPS n. 23/2025)

- Importo annuo (tredici mensilità): **€ 7.844,20**
- Importo annuo (dodici mensilità): **€ 7.240,80**
- Importo mensile: **€ 603,40**

2) Determinazione della soglia di massima compartecipazione

Per tutti i servizi, a eccezione dei ricoveri definitivi in strutture residenziali, è prevista una soglia di massima compartecipazione oltre la quale il loro costo è a totale carico della persona beneficiaria, pari a 4,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo della pensione INPS.

Per il 2025 tale soglia di massima compartecipazione è pari a **€ 35.298,90**

3) Interventi di sostegno economico (Titolo V, artt. da 13 a 16, del Regolamento¹)

Secondo quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento l'importo degli interventi di sostegno economico viene determinato prendendo, quale parametro di riferimento, l'importo del trattamento minimo INPS per il 2025 pari a **€ 603,40**.

Massimali

Per gli interventi di sostegno economico di cui all'art. 14, lettere a) e b), del Regolamento a carattere continuativo o temporaneo, il l'importo massimo mensile erogabile è pari a **€ 400,00**.

Per gli interventi di sostegno economico di cui all'art. 14, lettere a) e b), del Regolamento a carattere straordinario, l'importo massimo annuo erogabile è pari a **€ 3.000,00**.

Determinazione delle soglie di esclusione (art. 16, lett. a), b) e c), del Regolamento)

Il valore del patrimonio mobiliare (calcolato ai sensi dell'art. 5 del DPCM 159/13, e ss.mm.ii.) che determina l'esclusione dagli interventi di sostegno economico è stabilito in **€ 10.000,00**.

Il valore del patrimonio immobiliare (calcolato ai sensi dell'art. 5 del DPCM 159/13, e ss.mm.ii., detratto il valore dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale non appartenente alle categorie catastali A1, A8, A9) che determina l'esclusione dall'intervento economico per il 2025 è stabilito in **€ 20.000,00**.

Il valore dei beni mobili registrati dichiarati ai fini ISEE, ai sensi dell'art. 11, comma 12, del DPCM 159/13, e ss.mm.ii. (calcolato sulla base delle valutazioni correnti riportate su riviste specializzate di settore (nel calcolo non sarà considerato il valore dei mezzi utilizzati per l'attività lavorativa, così come desumibili dalla presentazione del libretto di circolazione del veicolo), è fissato in **€ 10.000,00**.

4) Servizi domiciliari e di supporto alla vita familiare e di relazione e servizio di accompagnamento sociale (Titolo VI, artt. da 17 a 35 del Regolamento degli interventi e dei servizi di assistenza sociale e delle modalità di accesso)

4.1 Assistenza domiciliare

La compartecipazione del beneficiario del servizio di assistenza domiciliare alla copertura del suo costo è disciplinata dall'art. 19 del Regolamento ed è calcolata in base all'ISEE con riferimento a un importo pari al 50% del costo orario del servizio riconosciuto al soggetto aggiudicatario, ovvero a un importo pari a € 11,10 dal 1° gennaio al 30 giugno 2025 e a € 12,42 a far data dal 1° luglio 2025.

La compartecipazione è sospesa per le persone con disabilità di età inferiore a 65 anni con necessità di sostegno molto elevato, attestata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, e ss.mm.ii., sulla base di quanto stabilito dalla deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 3/2011.

¹ Per "Regolamento" si intende il "Regolamento degli interventi e dei servizi di assistenza sociale e delle modalità di accesso" approvato con la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 1/2017.

Calcolo della compartecipazione

La compartecipazione del beneficiario del servizio di assistenza domiciliare alla copertura del suo costo viene calcolata sulla base della seguente formula:

$$\left\{ \frac{X - \text{quota esente}}{\text{Soglia di non esenzione dalla compartecipazione} - \text{quota esente}} \right\} Y$$

Dove:

Quota esente (pari al 125% dell'importo annuo del trattamento minimo INPS) = € 9.805,25

X = ISEE

Y = costo orario del servizio (come sopra indicato)

Come stabilito al punto 2 del presente documento, la soglia di massima compartecipazione, oltre la quale è dovuto il 100% del costo del servizio, è pari a € 35.298,90.

Decorrenza della revisione della compartecipazione

In relazione alla tempistica individuata dal Servizio Sociale Professionale per la revisione periodica dei progetti assistenziali delle persone che accedono alle prestazioni del Fondo per la Non Autosufficienza, la revisione annuale della compartecipazione dei beneficiari al costo del servizio di assistenza domiciliare avverrà per tutti con decorrenza dal 1° luglio 2025 sulla base di un'attestazione ISEE in corso di validità.

Note

Il servizio di assistenza domiciliare attivato dal Servizio di Emergenza Urgenza Sociale (SEUS/PIS) o dall'Agenzia di Continuità Ospedale Territorio (ACOT) non prevede alcuna compartecipazione dei beneficiari al suo costo.

4.2 Sostegno socio-educativo territoriale e/o domiciliare

Il servizio di sostegno socio-educativo territoriale e/o domiciliare non prevede alcuna compartecipazione dei beneficiari al suo costo, a esclusione degli interventi di natura psicoterapeutica e/o di sostegno psicologico con finalità educative di cui all'art. 21, comma 1, del Regolamento, per i quali si applicano le seguenti fasce di contribuzione:

Progetto "Forza 4":

- ISEE da € 0,00 a € 16.000,00: 25% del costo del servizio;
- ISEE da € 16.000,01 a € 24.000,00: 50% del costo del servizio;
- ISEE superiore a € 24.000,01: 100% del costo del servizio.

Costo del servizio su cui calcolare compartecipazione: € 22,14, come risulta dalla deliberazione della Giunta Esecutiva n. 8/2022, e ss.mm.ii..

Progetto "In frigo veritas"

- ISEE da € 0,00 a € 16.000,00: 25% del costo del servizio, fissato in € 200,00;
- ISEE da € 16.000,01 a € 24.000,00: 50% del costo del servizio, fissato in € 200,00;
- ISEE superiore a € 24.000,01: 100% del costo del servizio, fissato in € 200,00.

4.3 Sostegno socio-educativo scolastico

Il servizio di sostegno socio-educativo scolastico non prevede alcuna compartecipazione dei beneficiari al suo costo.

4.4 Affidamento familiare

Le modalità di determinazione dei contributi per l'affidamento familiare sono stabilite dall'art. 29 del Regolamento.

Importo base: 1/12 dell'importo annuo del trattamento minimo INPS con riferimento a tredici mensilità, per il 2025 pari a € 7.844,20.

Calcolo dell'importo base: € **7.844,20** : 12 = € **653,68**

Decorrenza dell'adeguamento: 1° Luglio 2025.

4.5 Welfare di prossimità: farmaci, pasti o spesa a domicilio, lavanderia, buoni farmaceutici, buoni pasto, buoni spesa, pacchi alimentari, teleassistenza, servizi di accompagnamento, ecc.

La compartecipazione dei beneficiari alla copertura del costo dei servizi potrà essere determinata negli atti di definizione delle modalità di loro erogazione.

4.6 Servizi di accompagnamento sociale

La compartecipazione dei beneficiari del servizio alla copertura del suo costo è determinata applicando gli stessi criteri e gli stessi importi tariffari definiti in Toscana per il servizio di trasporto pubblico locale per tratte extra-urbane che prevedono due tipologie di tariffe (una ordinaria e una agevolata per valori ISEE inferiori a € **36.151,98**, così come risultanti da un'attestazione ISEE in corso di validità) e una differenziazione del loro importo sulla base delle fasce chilometriche, secondo i valori indicati nella seguente tabella:

Fascia chilometrica		Tariffa ordinaria	Tariffa agevolata su ISEE inferiore a € 36.151,98 ,
1	0 – 10 km	39,80	33,20
2	10,1 – 20 km	51,40	42,60
3	20,1 – 30 km	64,70	54,20
4	30,1 – 40 km	77,40	64,70
5	40,1 – 50 km	87,90	73,00
6	Oltre 50 km	92,30	76,90

E' prevista l'esenzione dalla compartecipazione per:

- valore ISEE uguale o inferiore a € 7.781,93;
- accompagnamenti di minori derivanti da provvedimenti di tutela emessi dal competente Tribunale;
- accompagnamenti scolastici (comprese le scuole secondarie di secondo grado) o relativi a percorsi formativi-riabilitativi.

La revisione annuale della compartecipazione già attivata nel 2024 avverrà con decorrenza dal 1° luglio 2025 sulla base di un'attestazione ISEE in corso di validità.

Qualora non risultasse possibile effettuare l'accompagnamento tramite il servizio convenzionato, potrà essere erogato un contributo economico mensile di importo pari al costo del servizio calcolato secondo la modalità stabilita con la convenzione approvata con la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 30/2023, al netto della quota di compartecipazione calcolata secondo i criteri sopra riportati.

Se il valore del contributo economico risultasse inferiore al preventivo del costo servizio convenzionato, non sarà applicata compartecipazione.

4.7 Attività di socializzazione per persone anziane autosufficienti e/o in condizione di fragilità

Per la partecipazione alle attività di cui al presente paragrafo, qualora riproposta, è stabilita la seguente compartecipazione dei beneficiari alla copertura del loro costo, sulla base della frequenza:

- frequenza da 1 a 2 giorni la settimana € **30.00**, IVA compresa, mensili;
- frequenza da 3 a 5 giorni la settimana € **50.00**, IVA compresa, mensili.

5) Servizi residenziali e semi residenziali (Titolo VII, artt. da 36 a 55 del Regolamento)

5.1 Inserimento in strutture residenziali per persone anziane non autosufficienti o persone adulte con disabilità

Strutture residenziali per persone anziane o adulte con disabilità

La modalità di determinazione dell'intervento economico integrativo per il pagamento della quota sociale è disciplinata dall'art. 39 del Regolamento.

Determinazione delle soglie di esclusione dall'erogazione dell'intervento economico integrativo:

- un valore dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE), calcolato applicando al valore dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP) di cui all'art. 5 del DPCM n. 159/2016, e ss.mm.ii., il parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 allo stesso DPCM, superiore a **€ 60.000,00**;
- un valore del patrimonio mobiliare, di cui all'art. 5 del DPCM n. 159/2016, e ss.mm.ii., superiore a **€ 25.000,00**.

Tali soglie di esclusione valgono anche per gli interventi di cui all'art. 42 del Regolamento.

L'importo della "Quota Garantita" annuale di cui all'art. 39 del Regolamento fissato in una misura pari a 1/5 dell'importo annuo del trattamento minimo INPS è pari a **€ 1.568,84**. Dalla "Quota Garantita" si sottrae un importo corrispondente all'incidenza sul valore ISEE delle maggiorazioni della scala di equivalenza previste per la persona assistita per ragioni diverse da quelle di cui alle lettere a), b), e c) dell'allegato 1 al DPCM n. 159/2013, e ss.mm.ii..

L'importo giornaliero di cui all'art. 39, lettera a), del Regolamento è pari a **€ 16,75**, al netto della "Quota Garantita", calcolata su base giornaliera, qualora detta quota non sia stata già interamente detratta dal valore ISEE.

La quota sociale massima sulla quale effettuare il calcolo dell'intervento economico integrativo per il pagamento della quota sociale è pari a **€ 53,50**

5.2 Inserimento in strutture residenziali assistite per persone autosufficienti

Centro Sociale Residenziale per anziani di Lastra a Signa (Convenzione tra il Comune di Lastra a Signa e la Società della Salute, di cui alla deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 8/2018)

La quota di compartecipazione 2025 al pagamento della retta mensile di ospitalità presso il Centro Sociale (fissata in € 800,00) è determinata secondo la seguente tabella di calcolo:

FASCE ISEE	Inferiore a € 1.999	Da € 2.000 a € 3.999	Da € 4.000 a € 5.999	Da € 6.000 a € 7.999	Da € 8.000 a € 9.999	Da € 10.000 a € 11.999	Da € 12.000 a € 13.999	Da € 14.000 a € 15.999	Superiore a € 16.000
Compartecipazione mensile	€ 200,00	€ 280,00	€ 360,00	€ 440,00	€ 520,00	€ 600,00	€ 680,00	€ 760,00	€ 800,00

Alla persona ospitata viene garantita una franchigia mensile di **€ 400,00**.

5.3 Centri diurni per persone anziane non autosufficienti o adulte con disabilità

Centri diurni per persone anziane non autosufficienti

Per il calcolo della compartecipazione si applica la seguente formula:

$$\left\{ \frac{X - \text{quota esente}}{\text{Soglia di non esenzione dalla compartecipazione} - \text{quota esente}} \right\} Y$$

Dove:

Quota esente (pari al 125% dell'importo annuo del trattamento minimo INPS) = € 9.805,25

X = ISEE

Y = retta giornaliera del centro diurno frequentato dalla persona beneficiaria

5.4. Centri diurni a gestione diretta e indiretta per persone adulte con disabilità

La retta giornaliera di frequenza dei centri diurni convenzionati su cui calcolare la compartecipazione della persona frequentante dipende dalla struttura frequentata dalla persona beneficiaria.

La retta giornaliera di frequenza dei centri diurni a gestione diretta su cui calcolare la compartecipazione della persona frequentante è fissata convenzionalmente in **€ 40,00**.

Per il calcolo della compartecipazione si applica la seguente formula:

$$\left\{ \frac{X - \text{quota esente}}{\text{Soglia di non esenzione dalla compartecipazione} - \text{quota esente}} \right\} Y$$

Dove:

Quota esente (pari al 125% dell'importo annuo del trattamento minimo INPS) = € 9.805,25

X = ISEE

Y = retta giornaliera del centro diurno frequentato dalla persona beneficiaria (per i centri diurni a gestione diretta è fissata convenzionalmente di € 40,00)

La compartecipazione è sospesa per le persone con disabilità di età inferiore a 65 anni con necessità di sostegno molto elevato, attestata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, e ss.mm.ii., sulla base di quanto stabilito dalla deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 3/2011.

Servizi aggiuntivi

Pasti

E' prevista una quota di compartecipazione giornaliera di **€ 3,00** a copertura parziale del costo del pasto. Eventuali esenzioni potranno essere concesse previa relazione del servizio sociale attestante l'impossibilità da parte del nucleo familiare della persona frequentante il centro diurno di far fronte al pagamento della quota di compartecipazione.

Servizio di accompagnamento sociale

Per il calcolo della compartecipazione al costo del servizio di accompagnamento ai centri diurni convenzionati o a gestione diretta sono applicati gli stessi criteri previsti per il servizio di accompagnamento sociale.

Soggiorni estivi

L'eventuale compartecipazione al costo del servizio sarà definita negli atti di approvazione della sua effettuazione.

Progetto "Sere insieme"

Per ogni serata effettuata è prevista una compartecipazione pari a **€ 21,00** (con decorrenza dal 1° settembre 2025).

Progetto "Weekend da soli"

Per ogni weekend eventualmente trascorso presso il centro è prevista una compartecipazione pari a **€ 50,00**

5.5 Strutture residenziali e semiresidenziali per famiglie e minori

Non è prevista alcuna compartecipazione dei beneficiari alla copertura del costo del servizio (la Società della Salute si riserva di valutare l'opportunità di determinare successivamente criteri di compartecipazione per alcune tipologie di intervento).

5.6 Strutture di accoglienza per soggetti fragili

Non è prevista alcuna compartecipazione dei beneficiari alla copertura del costo del servizio (la Società della Salute si riserva di valutare l'opportunità di determinare successivamente criteri di compartecipazione per alcune tipologie di intervento).

5.7 Interventi di emergenza socio-abitativa

Per la determinazione della compartecipazione dei beneficiari degli interventi di emergenza socio-abitativa in alloggi concessi in comodato dai Comuni consorziati od oggetto di convenzione da parte della Società della Salute, si rinvia ad appositi Regolamenti inerenti alle specifiche convenzioni.

5.8 Persone residenti a Fiesole

Per le persone residenti a Fiesole che per il 2025 fruiscono dei servizi della Società della Salute la spesa che il Comune dovrà rimborsare alla Società della Salute è determinata sulla base di quanto previsto dall'appalto o dalle convenzioni in essere, nonché da eventuali spese fisse correlate.